

dover ristarmi dal proporvi una legge parziale sulla libertà ed indipendenza del giudice, la quale ha per base la di lui inamovibilità, e la quale mi parve opportuna a circondare il giudice di quella pubblica fiducia, di cui appunto abbisogna sempre, e molto più quando stringenti ed imperiose si mostrano le circostanze. In linea di principio, l'onorevole nostro collega cittadino Luigi Lunghi, coll'intelligenza che gli diedero i suoi distinti talenti ed i suoi accurati studii sulle leggi, e coll'esperienza del diuturno esercizio per tutta una vita d'assidua applicazione, vuole egli pure il giudice indipendente e libero, perchè lo vuole immune da ogni dubbio ch'ei non potesse altrimenti essere coscienzioso. Io mi valgo dell'autorità del nome del Lunghi a sostenere la mia proposta di legge, come di un'espressione che, fatta recentemente a questa tribuna, deve tuttavia sonarvi all'orecchio, e percuotere le vostre intime convinzioni; ma potrei portarvi le autorità delle istorie di tutti i tempi e di tutti i luoghi, per comprovarvi quanto influente sia stata la soggezione del giudice, anche nella sussistenza di buone leggi, a falsarne la pratica applicazione, e ad ingenerare deplorabili conseguenze; perchè le passioni, e la possibilità di una servile debolezza, o di una ancor più vergognosa seduzione, sono, o possono essere da per tutto dove sono uomini. In principio adunque, la libertà e l'indipendenza del giudice paiono elementi vitali ed indispensabili della retta amministrazione della giustizia. Io vi ripeto inoltre ciò che altri vi hanno già detto, che nell'amministrazione giudiziaria, le ben piccole innovazioni che si son fatte non valsero a togliere l'andamento strettamente austriaco di questa macchina inceppata, ch'è pure un ramo importantissimo della pubblica prosperità e dell'ordine pubblico. Se fate adunque, come pare che facciate, qualche miglioramento nell'ordine giudiziario, mirate a tagliar corto intorno alla base principale della libertà de' giudizi, cui tende la mia proposta. Ho udito alcuno opporre svariatamente: 1.^o che il provvedimento sia tardo: 2.^o che all'opposto sia inopportuno e precoce, perchè precede l'organizzazione delle persone: 3.^o che non sia necessario, perchè l'esperienza precorsa dimostrò presso noi che nulla non fu innovato nelle persone dei giudici dall'attuale potere. Al primo obbietto rispondo che meglio è tardi che mai pensare all'affrancamento del giudice dai legami, dai quali sorgesse apparenza ch'ei fosse o potesse essere stretto, e dico poi che certo della tardanza non sarebbe mia la colpa. Al secondo soggiungo che l'organizzazione delle persone fu sin qui mantenuta presso a poco tal quale era dapprima, e che quindi la disposizione troverebbe frattanto applicabilità all'affrancamento delle persone attuali, e sarebbe guarentigia delle future; mentre d'altra parte, sa il provvedimento di necessità dee riferirsi alle persone dei giudici, non è poi altrimenti vero che in sostanza ci sia nell'interesse delle persone, ma sibbene nell'interesse della retta applicazione delle leggi. Al terzo, prego considerare che le disposizioni di massime liberali sono una naturale conseguenza delle forme di libero reggimento, ed hanno lo scopo eminentemente del bene universale; conseguenza e scopo che assorbono qualsiasi riferimento agli organi del potere. Io sono sempre nemico delle allusioni a persone, non sono punto diffidente, ma in fatto dell'uso e